



Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Pensioni

**Direzione Centrale Bilanci e
Servizi Fiscali**

**Direzione Centrale Sistemi
Informativi e Tecnologici**

Roma, 17/12/2009

Circolare n. 127

Allegati n. 2

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: CONVENZIONE FRA L'INPS E L'ASSOCIAZIONE PENSIONATI ITALIANI (A.P.I.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEI PENSIONATI, AI SENSI DELL'ART. 23 OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972, N. 485. ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.

SOMMARIO: *Si forniscono le istruzioni operative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l' A.P.I., per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.*

In data 17 settembre 2009 è stata sottoscritta una convenzione con la Associazione Pensionati Italiani (A.P.I.), approvata con determinazione n. 139 del 6 agosto 2009, per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.

Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.

L'articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. Per rispondere ad una esigenza di trasparenza, riprende letteralmente il contenuto dell'articolo 23 octies della legge 11/8/72, n. 485: hanno diritto, infatti, di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS.

Resta quindi confermato che l'articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

MODALITA' DI RILASCIO DELLA DELEGA.

L' art. 2 dispone che la delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale dell' A.P.I.

A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell' Associazione, abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all'INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture periferiche dell'Istituto, a cura della sede locale, ovvero degli uffici centrali dell' A.P.I.

DECORRENZA DELLA DELEGA.

L'articolo 3 prevede che le deleghe, rilasciate da persone già titolari di pensione, presentate alla Struttura territoriale dell'INPS che ha in carico la pensione, e le revoche, produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della presentazione.

Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall'incaricato abilitato mediante comunicazione all'INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell'INPS all' A.P.I. con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell'avvenuta presentazione.

DECORRENZA E VALIDITA' DELLA REVOCA.

Resta confermato che, qualora il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di due o più Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di

effetti, ai fini dell'effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell'INPS, a meno che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in questa ipotesi, sarà considerata produttiva di effetti la delega presentata successivamente.

E' comunque escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura periferica procederà all'acquisizione della revoca, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data di presentazione alla Struttura stessa.

MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.

L'ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

- 1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.

Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti, a livello centrale, tra questa Direzione Generale e l' A.P.I.

ESONERO DA RESPONSABILITA'.

Con l'articolo 10 della convenzione, l' A.P.I. esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, l' A.P.I. si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.

RAPPORTI A LIVELLO LOCALE.

I rapporti a livello locale con le strutture periferiche dell' A.P.I., saranno intrattenuti dal Responsabile dei rapporti con l'utenza, al quale i Rappresentanti dell' A.P.I. dovranno fare riferimento per risolvere ogni eventuale problematica.

I problemi che non trovino soluzione in tale sede, saranno rappresentati a livello centrale per l'esame da parte della Direzione Generale e della struttura nazionale dell' A.P.I.

CODICE INPS

Il codice INPS assegnato è **C8**

ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dell' A.P.I., sono stati istituiti i seguenti conti:

GPA 25/224 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;

GPA 27/224 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Il conto GPA 27/224 dovrà, naturalmente, essere movimentato a partire dall'esercizio 2010.

I rapporti finanziari con la suddetta Associazione saranno definiti, come già precisato, direttamente dalla Direzione generale.

Nell'allegato n.2 vengono riportati i conti sopra citati.

Il Direttore generale f.f.
Nori

[Allegato N.1](#)

[Allegato N.2](#)